



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DI FINANZA
UFFICIO IX

Roma, - 5 SET. 2012

Prot. n. 73787
Entrata prot. n. 62588
Allegati:
Riferimento a nota n. U-ss/3116 del 28.06.2012

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via Arenula, 71
00186 ROMA

e, p. c.:

Al Dipartimento delle Finanze
Direzione Legislazione Tributaria
SEDE

OGGETTO: Quesito sull'imposta di bollo – Istanze presentate ad un ente pubblico.

Con la nota in epigrafe codesto Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nel rispondere all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara, ha fatto presente che non rientra nei propri compiti istituzionali fornire interpretazioni in materia fiscale e tributaria. Ciò nondimeno, ha evidenziato che, *"fatta salva diversa interpretazione del Ministero delle Finanze"*, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Tariffa - Parte Prima, Allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, le istanze rivolte ad una pubblica amministrazione, al fine di ottenere dalla stessa un provvedimento, sono soggette all'imposta di bollo.

Al riguardo, nel ricordare che in materia tributaria la legge conferisce specifiche attribuzioni all'Agenzia delle Entrate – tra le quali, si segnala la risposta agli interPELLI prodotti dai contribuenti, a norma dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 – relativamente alla problematica in discorso, si conviene che, in assenza di una puntuale norma di esenzione, le istanze formulate ad un ente pubblico, quale l'Ordine degli Ingegneri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili sono da assoggettare all'imposta di bollo, secondo le prescrizioni recate dal richiamato articolo 3 della Tariffa.

Am

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conte